

È quanto ribadito dal Trga di Trento

La p.a. morosa paga le sanzioni

DI ANGELO COSTA

È giuridicamente, oltre che moralmente, obbligatorio provvedere al pagamento dei debiti efficacemente contratti, quale l'indennizzo riconosciuto dagli organi giurisdizionali dello Stato italiano e posto a carico dello stesso Stato, in conformità alle norme primarie approvate dal Parlamento, e pertanto non può essere considerato «manifestamente iniquo» (ex articolo 114, comma 4, lettera e, del codice del processo amministrativo) imporre una sanzione a carico dell'Amministrazione statale che non ha corrisposto quanto dovuto.

Lo ha ribadito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con la sentenza numero 344 dello scorso 21 agosto.

Inoltre, i giudici amministrativi trentini hanno evidenziato che per quanto riguarda le altre «ragioni ostative», come genericamente si esprime la sopraccennata disposizione del cod. proc. amm., e che, parimenti, dovrebbero giustificare la sottrazione dell'Am-

ministrazione al pagamento della pena pecuniaria, «va ribadito che tali ragioni, per evitare un'applicazione del tutto arbitraria della norma, non possono essere che oggettive e contingenti, quali il caso fortuito e la forza maggiore, e devono aver realmente impedito il tempestivo adempimento dell'obbligazione nascente dal titolo giudiziario».

E inoltre circa la decorrenza dell'astreinte, i giudici trentini nella sentenza in commento hanno sottolineato come questa decorra dalla data di notificazione del ricorso di ottemperanza e vada computata sino al momento in cui l'Amministrazione intimata esegue il pagamento imposto con la decisione pronunciata dal giudice di merito, o fino a quello, eventualmente diverso, in cui il Commissario ad acta abbia intrapreso il procedimento per l'individuazione delle risorse necessarie al pagamento della somma spettante al ricorrente, dopo averne determinato in attualità l'importo, e ne abbia dato comunicazione all'amministrazione debitrice.

© Riproduzione riservata

